



**COMUNE di CURINGA**  
*Provincia di Catanzaro*

**VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE**

**N. 168 del 24/10/2017**

**OGGETTO :** *Schema atto di transazione relativo al procedimento civile pendente presso il Tribunale di Lamezia Terme, n. 2331/2007 R.G.A.C vertente tra Gallo Giovanni (già Gallo Francesco e Serratore Barbara in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Giovanni) c / Comune di Curinga. Approvazione ed autorizzazione alla stipula.*

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre** , dalle **ore 17,50** in poi, nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

<b>Cognome</b>		<b>Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>PALLARIA</b>	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		<b>X</b>
<b>MAIELLO</b>	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	<b>X</b>	
<b>SERRATORE</b>	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore		<b>X</b>
<b>FRIJIA</b>	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	<b>X</b>	
<b>MAIELLO</b>	Geom.	Antonio	Assessore	<b>X</b>	
			<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

**Partecipa** con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa Mariagrazia Crapella**

**Presiede** il Vice - Sindaco, **Dott.ssa Maiello Patrizia Giovanna**, la quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE :

- con atto di citazione, notificato all'Ente in data 20 settembre 2007 ed acquisito al protocollo con il numero 5585, i sigg.ri Gallo Francesco e Serratore Barbara, coniugi, nella loro qualità di genitori del figlio minore Gallo Giovanni, residenti a Curinga in via Prato Sant'Irene, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Lamezia Terme il Comune di Curinga al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale di cui era rimasto vittima il minore Gallo Giovanni;

- in particolare la parte attrice nell'atto di citazione esponeva quanto segue: *“...il giorno 10 dicembre dell'anno 2006 Gallo Giovanni, figlio minore degli attori Gallo Francesco e Serratore Barbara, alla guida del ciclomotore Yamaha BW targato AB4P2, aveva appena finito di percorrere via Pascoli del centro urbano di Acconia, frazione principale del comune di Curinga, allorché subito dopo essersi immesso nella via Prato Sant'Irene per fare ritorno a casa, eseguendo la necessaria manovra di svolta, andava a finire con la ruota anteriore del ciclomotore nella depressione creatasi nel manto stradale a seguito di alcuni lavori eseguiti sullo stesso in corrispondenza di un tombino dell'acquedotto comunale...”*;

*“...in seguito alla rovinosa caduta subita il minore Gallo Giovanni veniva prontamente condotto al pronto soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme dove gli veniva diagnosticata la “frattura terzo distale gamba destra scomposta” e ricoverato per gli interventi del caso.”*

- in relazione ai fatti sopra esposti il legale di controparte concludeva chiedendo al Tribunale di Lamezia Terme di :

*“ 1) Accertare che il sinistro descritto in atti, di cui è rimasto vittima Gallo Giovanni, si è verificato per responsabilità del Comune di Curinga che non ha avviato in alcun modo all'insidia stradale creatasi a seguito dei lavori realizzati lungo via Prato s'Irene omettendo qualsiasi attività di riparazione o segnalazione del pozzetto, ovvero omettendo di intervenire sulla sede stradale di cui ha la custodia al fine di eliminare la situazione di pericolo creatasi, determinando così colpevolmente l'evento oggetto di causa;*

*2) Per l'effetto, condannare esso Comune di Curinga al risarcimento dei danni subiti dal minore Gallo Giovanni da determinarsi nella misura di euro 51.890,00, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'attività istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di lite...”*;

-in esito all'atto di citazione l'Amministrazione comunale adottava la deliberazione di Giunta n.8 del 17 gennaio 2008 con cui autorizzava il Sindaco a costituirsi e resistere nella causa di che trattasi incaricando della difesa delle ragioni del Comune l'avvocato Raffaele Rizzuti del Foro di Lamezia Terme, presso lo studio del quale eleggeva domicilio;

- il 19 gennaio 2008 il legale dell'Ente si costituiva in giudizio presentando comparsa di costituzione e risposta con la quale il predetto avvocato richiedeva:

*“1) in via principale di rigettare tutte le domande ex adverso proposte poiché infondate in fatto ed in diritto ...*

*2) in via subordinata, laddove venisse provata la verifica del sinistro e la responsabilità del Comune convenuto, accertare e dichiarare che i danni lamentati sono stati causati anche per colpa concorrente del minore Gallo Giovanni e, per l'effetto, ridurre sensibilmente l'importo da liquidare sia ai sensi dell'art.1227 c.c. sia poiché la quantificazione del danno appare eccessiva...”*

- successivamente il giudizio proseguiva con l'assunzione di prove testimoniali sia di parte attrice che di parte convenuta e con la disposizione di una CTU medico legale sulla persona di Gallo Giovanni;

**DATO ATTO CHE**, in relazione alla vertenza di cui sopra, ancora oggi pendente, tra le parti è maturata l'intenzione di addivenire ad un bonario componimento, ritenendo rispondente all'interesse di entrambi transigere definitivamente ogni spettanza, attraverso reciproche concessioni, onde evitare la prosecuzione del contenzioso in atto;

**VISTA**, a tal proposito, la nota, custodita in atti, con la quale il legale di controparte, avv.to Antonino Tillieci, formula una proposta di definizione stragiudiziale della vertenza in atto;

**CONSIDERATO** che la citata proposta transattiva prevede, a fronte della rinuncia alla prosecuzione del giudizio promosso davanti al Tribunale di Lamezia Terme ed a definitiva

tacitazione delle pretese avanzate nell'atto di citazione notificato all'Ente, il pagamento rateizzato da parte dell'Ente della somma complessiva di euro 10.000,00 in favore del succitato Signor Gallo Giovanni a titolo di risarcimento del danno oltre spese e competenze legali del giudizio quantificate in euro 4431,18 di cui euro 3995,07 a titolo di pagamento competenze legali comprensive di accessori di legge ed euro 436,11 a titolo di pagamento della CTU disposta dal Giudice.

**RILEVATO CHE** la soluzione di cui sopra, valutata la documentazione di causa in atti, viene ritenuta meritevole di accoglimento, in quanto la somma richiesta per la chiusura della vertenza in atto appare congrua, tenuto conto del danno riportato e della responsabilità incombente sull'Ente.

**DATO ATTO CHE** la valutazione della convenienza della soluzione bonaria della vicenda scaturisce, altresì, dall'opportunità di evitare l'aggravio di spese per l'ente conseguenti alla probabile emissione di una sentenza favorevole all'attore, con condanna al pagamento della sorta, interessi, rivalutazione e spese di giudizio;

**VISTO**, altresì, il parere favorevole espresso dal legale dell'Ente in ordine all'accoglimento della proposta transattiva formulata dalla controparte, acquisito agli atti con nota prot. 2120 del 23 marzo 2017, come successivamente integrata con nota prot. n.6238 del 23 ottobre 2017, nella quale ultima il difensore del Comune suggerisce espressamente di accettare la proposta di transazione in questione, considerando che l'esborso per le casse comunali, in caso di esito negativo del giudizio ( ipotesi plausibile alla luce anche del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia non favorevole per gli enti), potrebbe essere non inferiore ad euro 18.234,39 ( somma quantificata nella relazione di Consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice), oltre le spese di CTU pari ad euro 436,11 ed oltre spese legali sulla base delle tariffe vigenti ( DM 44/2014) .

**RITENUTO**, pertanto, di doversi provvedere in merito onde evitare spese derivanti da atti giudiziari che potrebbero recare nocimento all'erario dell'Ente.

**RILEVATO** tuttavia che, non sussistendo la disponibilità nell'esercizio corrente della complessiva somma dovuta per la suddetta finalità, il pagamento della somma transatta potrà essere effettuato, per accordo delle parti, in numero tre rate di cui la prima, pari ad € 3.500,00, entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di transazione, la seconda, d'importo pari ad € 5.000,00, alla data del 30 marzo 2018 ed il saldo, pari ad € 5.931,18, alla data del 30 giugno 2018;

**RICHIAMATO** l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro.

**DATO ATTO** che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto il proseguimento della controversia innanzi al giudice ordinario comporterebbe oltre al rischio di dover pagare somme superiori a quanto concordato, anche il sostenimento di ulteriori oneri di causa per il Comune.

**APPURATO**, pertanto, in esito all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo ( Corte dei Conti, Sez. II, sent.3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere. In particolare nella fattispecie in esame, le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda il signor Gallo Giovanni, nella riduzione delle proprie pretese economiche come risultanti dall'atto di citazione, nella rinuncia alla prosecuzione della lite intrapresa e nella concessione all'Ente di una notevole dilazione di pagamento alla condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di corresponsione delle somme derivanti dal presente accordo;

- per quanto riguarda, invece, l'Amministrazione comunale, la definizione bonaria della controversia in atto con il Signor Gallo Giovanni appare conveniente in quanto elimina ogni contenzioso che

potrebbe, molto verosimilmente, vederlo soccombente con l'ulteriore addebito di spese per interessi e competenze legali. Inoltre l'Ente, con la soluzione amichevole, ottiene, altresì, il beneficio del pagamento rateizzato senza interessi.

**DATO ATTO** che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile ( *res* dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una controversia esistente) previsti a fondamento di accordi transattivi.

**APPURATO**, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che, conseguentemente, il Comune, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti ( Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n.4 dell'11 maggio 2007), può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio ( vedi in tal senso il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008 e la deliberazione n.132/2010/VSG del 29/10/2010 della stessa Sezione di controllo della Corte dei Conti, che ha stabilito che "la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio".

**VISTA** la bozza di transazione concordata tra le parti, allegata sotto la lettera "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e valutata la stessa la meritevole di approvazione;

**RITENUTO** di autorizzare il Responsabile dell'Area Affari Generali alla sua sottoscrizione;

**VISTI:**

- Il D.Lgs. n.267/2000;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- - la deliberazione di G.C. n.13 del 28/01/2016 ad oggetto: "*Piano anticorruzione e programma triennale per l'integrità e la trasparenza triennio 2016/2018. Approvazione.*";

**PRESO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, ha espresso parere favorevole con verbale n. 16 di data odierna, custodito in atti.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49 D.lgs 267/00, per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

**Con voti** favorevoli 2, astenuti 1 (Vicesindaco Maiello Patrizia Giovanna), resi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui s'intendono espressamente richiamate:

**Di definire** in via transattiva la vertenza legale ampiamente descritta in premessa instaurata innanzi al Tribunale di Lamezia Terme con atto di citazione regolarmente notificato, iscritta al n. 2331/2007

R.G.A.C e vertente tra Gallo Giovanni (già Gallo Francesco e Serratore Barbara in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Giovanni) c / Comune di Curinga.

**Di approvare** lo schema di transazione tra il Comune di Curinga ed il signor Gallo Giovanni , che viene allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

**Di definire** in € 14.431,18 l’importo occorrente alla definizione della predetta vertenza a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte del predetto signor Gallo Giovanni nei confronti del Comune di Curinga in relazione alle somme richieste per effetto dell’atto di citazione in premessa meglio descritto.

**di dare atto** che la somma di cui sopra, comprensiva di spese legali di controparte e di spese di CTU, che il Comune di Curinga s’impegna ed obbliga a pagare in favore del signor Gallo Giovanni, trova la sua copertura al Titolo I, missione 1, programma 2, capitolo 5900/1 del bilancio di previsione 2017/2019, con imputazione, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, di euro 3.500,00 nel corrente esercizio e di euro 10.931,18 nell’esercizio 2018.

**di demandare** al responsabile dell’Area Finanziaria gli atti consequenziali al presente deliberato, necessari al fine di assicurare la copertura finanziaria della spesa.

**di autorizzare** il Responsabile dell’Area Amministrativa/Affari Generali alla sottoscrizione dell’atto di transazione in rappresentanza del Comune di Curinga.

Successivamente, stante l’urgenza,

#### **LA GIUNTA**

con separata votazione riportante il seguente esito favorevoli 2, astenuti 1 (Vicesindaco Maiello Patrizia Giovanna), resi nelle forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

**COMUNE DI CURINGA**  
**Provincia di Catanzaro**

Proposta di deliberazione per:

**Giunta Comunale n.168 del 24/10/2017**

Consiglio Comunale

**OGGETTO : *Schema atto di transazione relativo al procedimento civile pendente presso il Tribunale di Lamezia Terme, n. 2331/2007 R.G.A.C vertente tra Gallo Giovanni (già Gallo Francesco e Serratore Barbara in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Giovanni) c /Comune di Curinga.Approvazione ed autorizzazione alla stipula.***

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000  
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 24/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F. to Dott.ssa Mariagrazia Crapella*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 24/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F. to Dott. Umberto Ianchello*

ATTO DI TRANSAZIONE

Oggi addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ dell'anno 2017 in Curinga, con la presente scrittura composta di n. 4 (quattro) pagine da valere e tenere ad ogni effetto di legge

**TRA**

il signor Gallo Giovanni , nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_ C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Tillieci;

**E**

**Il Comune di Curinga**, C.F. 00303930796, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Mariagrazia Crapella , nata a Lamezia Terme il \_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali giusto decreto sindacale n. \_\_ del \_\_\_\_ di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva

**PREMESSO CHE :**

- con atto di citazione, notificato all'Ente in data 20 settembre 2007 ed acquisito al protocollo con il numero 5585, i sigg.ri Gallo Francesco e Serratore Barbara, coniugi, nella loro qualità di genitori del figlio minore Gallo Giovanni, residenti a Curinga in via Prato Sant'Irene, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Lamezia Terme il Comune di Curinga al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale di cui era rimasto vittima il minore Gallo Giovanni;

- in particolare la parte attrice nell'atto di citazione esponeva quanto segue: *"...il giorno 10 dicembre dell'anno 2006 Gallo Giovanni , figlio minore degli attori Gallo Francesco e Serratore Barbara, alla guida del ciclomotore Yamaha BW targato AB4P2, aveva appena finito di percorrere via Pascoli del centro urbano di Acconia, frazione principale del comune di Curinga, allorquando subito dopo essersi immesso nella via Prato Sant'Irene per fare ritorno a casa, eseguendo la necessaria manovra di svolta, andava a finire con la ruota anteriore del ciclomotore nella depressione creatasi nel manto stradale a seguito di alcuni lavori eseguiti sullo stesso in corrispondenza di un tombino dell'acquedotto comunale...";*

*"....in seguito alla rovinosa caduta subita il minore Gallo Giovanni veniva prontamente condotto al pronto soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme dove gli veniva diagnosticata la " frattura terzo distale gamba destra scomposta" e ricoverato per gli interventi del caso."*

- in relazione ai fatti sopra esposti il legale di controparte concludeva chiedendo al Tribunale di Lamezia Terme di :

*" 1) Accertare che il sinistro descritto in atti, di cui è rimasto vittima Gallo Giovanni, si è verificato per responsabilità del Comune di Curinga che non ha ovviato in alcun modo all'insidia stradale creatasi a seguito dei lavori realizzati lungo via Prato s'Irene omettendo qualsiasi attività di riparazione o segnalazione del pozzetto, ovvero omettendo di intervenire sulla sede stradale di cui ha la custodia al fine di eliminare la situazione di pericolo creatasi, determinando così colpevolmente l'evento oggetto di causa;*

*2) Per l'effetto, condannare esso Comune di Curinga al risarcimento dei danni subiti dal minore Gallo Giovanni da determinarsi nella misura di euro 51.890,00, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'attività istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di lite...";*

-in esito all'atto di citazione l'Amministrazione comunale adottava la deliberazione di Giunta n.8 del 17 gennaio 2008 con cui autorizzava il Sindaco a costituirsi e resistere nella causa di che trattasi incaricando della difesa delle ragioni del Comune l'avvocato Raffaele Rizzuti del Foro di Lamezia Terme, presso lo studio del quale eleggeva domicilio;

- il 19 gennaio 2008 il legale dell'Ente si costituiva in giudizio presentando comparsa di costituzione e risposta con la quale il predetto avvocato richiedeva:

*"1) in via principale di rigettare tutte le domande ex adverso proposte poiché infondate in fatto ed in diritto ...*

*2) in via subordinata, laddove venisse provata la verifica del sinistro e la responsabilità del Comune convenuto, accertare e dichiarare che i danni lamentati sono stati causati anche per colpa concorrente del minore Gallo Giovanni e, per l'effetto, ridurre sensibilmente l'importo da liquidare sia ai sensi dell'art.1227 c.c. sia poiché la quantificazione del danno appare eccessiva..."*

- successivamente il giudizio proseguiva con l'assunzione di prove testimoniali sia di parte attrice che di parte convenuta e con la disposizione di una CTU medico legale sulla persona di Gallo Giovanni; **DATO ATTO CHE**, in relazione alla vertenza di cui sopra, ancora oggi pendente, tra le parti è maturata l'intenzione di addivenire ad un bonario componimento, ritenendo rispondente all'interesse di entrambi transigere definitivamente ogni spettanza, attraverso reciproche concessioni, onde evitare la prosecuzione del contenzioso in atto;

**VISTA**, a tal proposito, la nota, custodita in atti, con la quale il legale di controparte, avv.to Antonino Tillieci, formula una proposta di definizione stragiudiziale della vertenza in atto;

**CONSIDERATO** che la citata proposta transattiva prevede, a fronte della rinuncia alla prosecuzione del giudizio promosso davanti al Tribunale di Lamezia Terme ed a definitiva tacitazione delle pretese avanzate nell'atto di citazione notificato all'Ente, il pagamento rateizzato da parte dell'Ente della somma complessiva di euro 10.000,00 in favore del succitato Signor Gallo Giovanni a titolo di risarcimento del danno oltre spese e competenze legali del giudizio quantificate in euro 4431,18 di cui euro 3995,07 a titolo di pagamento competenze legali comprensive di accessori di legge ed euro 436,11 a titolo di pagamento della CTU disposta dal Giudice.

**RILEVATO CHE** la soluzione di cui sopra, valutata la documentazione di causa in atti, viene ritenuta meritevole di accoglimento, in quanto la somma richiesta per la chiusura della vertenza in atto appare congrua, tenuto conto del danno riportato e della responsabilità incombente sull'Ente.

**DATO ATTO CHE** la valutazione della convenienza della soluzione bonaria della vicenda scaturisce, altresì, dall'opportunità di evitare l'aggravio di spese per l'ente conseguenti alla probabile emissione di una sentenza favorevole all'attore, con condanna al pagamento della sorta, interessi, rivalutazione e spese di giudizio;

**VISTO**, altresì, il parere favorevole espresso dal legale dell'Ente in ordine all'accoglimento della proposta transattiva formulata dalla controparte, acquisito agli atti con nota prot. 2120 del 23 marzo 2017, come successivamente integrata con nota prot. n.6238 del 23 ottobre 2017, nella quale ultima il difensore del Comune suggerisce espressamente di accettare la proposta di transazione in questione, considerando che l'esborso per le casse comunali, in caso di esito negativo del giudizio ( ipotesi plausibile alla luce anche dell'orientamento giurisprudenziale in materia non favorevole per gli enti), potrebbe essere non inferiore ad euro 18.234,39 ( somma quantificata nella relazione di Consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice), oltre le spese di CTU pari ad euro 436,11 ed oltre spese legali sulla base delle tariffe vigenti ( DM 44/2014) .

**RITENUTO**, pertanto, di doversi provvedere in merito onde evitare spese derivanti da atti giudiziari che potrebbero recare nocimento all'erario dell'Ente.

**RILEVATO** tuttavia che, non sussistendo la disponibilità nell'esercizio corrente della complessiva somma dovuta per la suddetta finalità, il pagamento della somma transatta potrà essere effettuato, per accordo delle parti, in numero tre rate di cui la prima, pari ad € 3.500,00, entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di transazione, la seconda, d'importo pari ad € 5.000,00, alla data del 30 marzo 2018 ed il saldo, pari ad € 5.931,18, alla data del 30 giugno 2018.

**RICHIAMATO** l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro.

**DATO ATTO** che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto il proseguimento della controversia innanzi al giudice ordinario comporterebbe oltre al rischio di dover pagare somme superiori a quanto concordato, anche il sostenimento di ulteriori oneri di causa per il Comune.

**APPURATO**, pertanto, in esito all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo ( Corte dei Conti , Sez. II, sent.3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere. In particolare nella fattispecie in esame, le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda il signor Gallo Giovanni, nella riduzione delle proprie pretese economiche come risultanti dall'atto di citazione, nella rinuncia alla prosecuzione della lite intrapresa e nella concessione all'Ente di una notevole dilazione di pagamento alla condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di corresponsione delle somme derivanti dal presente accordo;

- per quanto riguarda, invece, l'Amministrazione comunale, la definizione bonaria della controversia in atto con il Signor Gallo Giovanni appare conveniente in quanto elimina ogni contenzioso che potrebbe, molto verosimilmente, vederlo soccombente con l'ulteriore addebito di spese per interessi e competenze legali . Inoltre l'Ente, con la soluzione amichevole, ottiene , altresì, il beneficio del pagamento rateizzato senza interessi.

**DATO ATTO** che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile ( *res* dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una controversia esistente) previsti a fondamento di accordi transattivi.

tutto ciò premesso le parti, stabiliscono e convengono quanto segue:

#### **ART.1**

La premessa fa parte integrante del presente accordo.

#### **ART.2**

Le parti con la presente scrittura privata esprimono la reciproca volontà di transigere la vertenza di cui in premessa stabilendo che, con il pagamento e con l'adempimento di quanto stabilito al punto successivo, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e nessuna ragione.

#### **ART.3**

Il Comune di Curinga, come sopra rappresentato, si impegna a corrispondere a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa dedotta o deducibile da parte del sig. Gallo Giovanni in relazione alle somme richieste per effetto dell'atto di citazione notificato all'ente in data 18/09/2006 ed ampiamente descritto in premessa, la complessiva somma di euro **14.431,18**.

L'importo di cui sopra deve intendersi comprensivo della somma concordata a titolo di risarcimento del danno ammontante ad euro 10.000,00 ed, altresì, delle spese e competenze legali di controparte quantificate, con gli accessori di legge, in euro 3.995,07, e della spesa di CTU disposta dal Giudice, ammontante ad euro 436,11.

. il predetto importo sarà corrisposto direttamente in favore del signor Gallo Giovanni in n.3 tranches di pagamento di cui la prima, d'importo pari ad € 3.500,00, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto di transazione, la seconda, d'importo pari ad € 5.000,00, alla data del 30 marzo 2018 ed il saldo, pari ad € 5.931,18 , alla data del 30 giugno 2018;

Detta somma sarà versata a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che il beneficiario indicherà con la causale : adempimento accordo transattivo tra il Comune di Curinga ed il signor Gallo Giovanni il quale ultimo, con la sottoscrizione del presente atto, manifesta accettazione di tale modalità di pagamento.

#### **ART.4**

Il signor Gallo Giovanni, con la sottoscrizione della presente transazione e con l'incasso della somma di € **14.431,18** (*euro quattordicimilaquattrocentotrentunovirgoladiciotto*), salvo buon fine di ogni pagamento, dichiara di non avere nessuna ulteriore pretesa per le causali di cui in premessa nei confronti del comune di Curinga e, pertanto, si impegna a non richiedere alcunché, né direttamente né indirettamente, in relazione alle pretese avanzate nell'atto di citazione sopra indicato.

#### **ART.5**

Il giudizio pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme Sezione Civile iscritto al n. 2331/2007 *R.G.A.C* si intende transatto ed abbandonato e verrà estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;

#### **ART.6**

Il presente atto costituisce transazione generale e novativa ai sensi e per gli effetti dell'art.1965 c.c. Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi qui assunti e, salvo l'adempimento delle suindicate obbligazioni, si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere in relazione alla vertenza di cui sopra per nessuna ragione, titolo o causa.

#### **ART.7**

I procuratori delle parti rinunziano al vincolo di solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 L.P.

#### **ART.8**

I costi, le imposte e le tasse tutte connesse e/o discendenti dalla registrazione della presente scrittura privata saranno posti ad esclusivo ed integrale carico della parte che con la propria condotta si sia resa, anche solo parzialmente, inadempiente alle obbligazioni tutte nascenti del presente accordo privato.

#### **ART.9**

Per quanto non previsto nel presente atto vengono qui richiamate le norme del C.C. dettate in materia.

Letto confermato e sottoscritto.

**Comune di Curinga**  
in persona del Resp. dell'Area Amministrativa / Affari generali

**Signor Gallo Giovanni**


---

**Avv. Antonino Tillieci**

---

# Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**



F. to : Dott. Patrizia Giovanna Maiello

► **Il Segretario Comunale**


F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

---

## PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 6845 .

Data 08/11/2017



► **Il Responsabile**

F. to D. ssa Mariagrazia Crapella

---

## ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 08/11/2017



► **Il Responsabile**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

---

E' copia conforme originale

CURINGA, 08/11/2017

**Il Segretario Comunale**  
**D.ssa Mariagrazia Crapella**